



# Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

[www.scuoladirittoavanzato.com](http://www.scuoladirittoavanzato.com)

**OverLex**.com  
PORTALE GIURIDICO

25.04.2017

## **Usura sopravvenuta e rilevanza: rinvio alle Sezioni Unite. Previsione decisione tramite [eQuiIP](#)**

*di* **Luigi VIOLA**

### **1. La questione rimessa alle Sezioni Unite**

Recentemente, la prima sezione della Suprema Corte di Cassazione ha rimesso, con [ordinanza n. 2484/2017](#), gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite Civili in relazione al contrasto sorto in ordine alla applicabilità dei criteri fissati dalla l. n. 108 del 1996 per la determinazione degli interessi usurari ai contratti di mutuo ancora pendenti alla data di entrata in vigore della menzionata legge.

La questione pone essenzialmente il seguente quesito: nel caso in cui l'usurarietà sia sopravvenuta alla conclusione del contratto ancora in esecuzione, tale usurarietà assume rilievo determinando la sostituzione automatica delle clausole ex art. 1339 c.c. oppure non incide sul contratto già concluso ma ancora in esecuzione?

Più chiaramente: è applicabile l'art. 1339 c.c. nei casi di usura sopravvenuta?

La prima sezione evidenzia la presenza di due orientamenti contrastanti:

- uno che sostiene la rilevanza (Cassazione civile 17150/2016<sup>1</sup>);
- un altro che sostiene l'irrelevanza (Cassazione civile 801/2016<sup>2</sup>).

### **2. La tesi della rilevanza dell'usurarietà sopravvenuta**

*Per la tesi positiva sulla rilevanza, in tema di interessi usurari, le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura, pur non essendo retroattive, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, comportano la inefficacia ex nunc delle clausole dei contratti stessi, sulla base del semplice rilievo - operabile anche d'ufficio dal giudice - che il*

<sup>1</sup> In *Contratti*, 2016, 10, 909.

<sup>2</sup> In *Ced Cassazione*, 2016.

*rapporto giuridico non si sia esaurito prima ancora dell'entrata in vigore di tali norme e che il credito della banca si sia anch'esso cristallizzato precedentemente*<sup>3</sup>.

Tale tesi si fonda principalmente sull'art. 1339 c.c., che si occupa dell'inserzione automatica di clausole:

-la sopravvenuta usurarietà contrasterebbe con la legge, per cui opererebbe la sostituzione automatica;

-tale sostituzione colpirebbe il rapporto e non solo il momento dell'accordo; esattamente, per parte della giurisprudenza<sup>4</sup>, *relativamente ad un rapporto contrattuale di durata, l'intervento nel corso di essa, di una nuova disposizione di legge diretta a porre, rispetto al possibile contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti nel regolamento del contratto, in assenza di una norma transitoria che preveda l'ultrattività della previgente disciplina normativa non contenente la norma imperativa nuova, comporta che la contrarietà a quest'ultima del regolamento contrattuale non consente più alla clausola di operare, nel senso di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non si siano già prodotti, in quanto, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., il contratto, per quanto concerne la sua efficacia normativa successiva all'entrata in vigore della norma nuova, deve ritenersi assoggettato all'efficacia della clausola imperativa da detta norma imposta, la quale sostituisce o integra per l'avvenire (cioè per la residua durata del contratto) la clausola difforme, relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto.*

Nella sostanza, tale tesi sembra far leva su principi a carattere generale (AI).

### **3. La tesi dell'irrilevanza dell'usurarietà sopravvenuta**

Per la tesi negativa in punto di rilevanza dell'usurarietà sopravvenuta, *i criteri fissati dalla legge n. 108 del 1996, per la determinazione del carattere usurario degli interessi, non si applicano alle pattuizioni di questi ultimi anteriori all'entrata in vigore di quella legge*<sup>5</sup>.

Anche in questo caso, sembra che si sia voluto applicare un principio a carattere generale: la legge spiega effetto solo verso il futuro, non potendo inficiare contratti precedenti alla stessa e validi al momento della conclusione (AI).

### **4. Utilizzo dell'equazione**

Le tesi esposte sembrano utilizzare entrambe i principi generali, al fine della soluzione alla questione posta; eppure, pur utilizzando il medesimo criterio interpretativo (AI), giungono a soluzioni diametralmente opposte.

Utilizziamo ora il modello di [eQuip](#) (versione 1.3):

-non emergono interpretazioni convergenti, allo stato, per cui non è possibile applicare il modello di equazione dell'interpretazione perfetta in quanto IL non è uguale a IS;

---

<sup>3</sup> Così Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 17.8.2016, n. 17150, in *Contratti*, 2016, 10, 909.

<sup>4</sup> Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26.1.2006, n. 1689, in *Impresa*, 2006, 7-8, 1176.

<sup>5</sup> Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 19.1.2016, n. 801, in *Ced Cassazione*, 2016.

-neanche emerge un'interpretazione letterale difforme dalle secondarie (IL≠IS), per cui non è possibile utilizzare il sistema della prevalenza (IL>IS);  
-invece, è possibile utilizzare il modello di equazione che ipotizza una parziale intersezione, visto che entrambe le tesi si basano principalmente sull'applicazione di principi a carattere generale (AI).

$IL \cap IS \Rightarrow IL + IR + AL + AI.$

IL = si applica l'art. 1339 c.c., relativamente all'inserimento automatico di clausole, solo nei casi di "illiceità" delle clausole al momento dell'accordo perché l'art. 1339 c.c. è collocato all'interno del Capo II sezione I (dell'accordo delle parti) e non al Capo V sezione I (disposizioni generali relative agli effetti);

IR = la *ratio* dell'art. 1339 c.c. è quella di impedire la conclusione di un contratto illecito, ma al contempo di conservarlo (ex art. 1367 c.c.) adeguandolo alla legge;

AL = in altri casi di sopravvenienze contrattuali, la legge assicura espressamente gli strumenti di tutela della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, per impossibilità sopravvenuta, per inadempimento (oppure con l'istituto della presupposizione, giurisprudenzialmente accettato);

AI = i due orientamenti citati fanno leva sui principi generali, arrivando a conclusioni opposte, per cui almeno uno dei principi generali non sarà condivisibile; non conoscendo quale sia quello corretto, si preferisce eliminarli entrambi, visto che uno contraddice l'altro (+AI-AI).

Pertanto:

$I_{Pr} = IL + IR + AL + AI - AI \Rightarrow I_{Pr} = IL + IR + AL + \cancel{AI} - \cancel{AI} \Rightarrow I_{Pr} = IL + IR + AL$

## 5. Previsione sentenza

Dall'equazione utilizzata, emerge che, rispetto ai quesiti posti, è preferibile ritenere che l'art. 1339 c.c. non possa trovare applicazione nei casi di usura sopravvenuta, con la conseguenza che il contratto resterà impermeabile a questa, seppur ancora a rapporto non esaurito.